



**S T U D I O B A L D I**  
**C O N S U L E N Z A D E L L A V O R O**

Roma 25/03/2022

**APPROFONDIMENTI NORMATIVI**

**G.U. n 67 del 21 marzo il DL n 21 approvato in data 18 marzo dal Consiglio dei Ministri  
Introduzione misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi in  
Ucraina.**

**Bonus benzina non imponibile per i dipendenti – Art.2**

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200,00 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Le stesse quindi non saranno soggette a imposizione fiscale fino alla soglia di Euro 200,00 annuali. Attenzione, va evidenziato che il testo normativo non pone condizioni rispetto alla platea dei lavoratori che possono accedere al benefit, come richiesto ad esempio per beni e servizi di welfare aziendale, cioè lascia alla facoltà del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.

Si ritiene che il valore indicato potrà essere raggiunto anche attraverso la corresponsione di più buoni e non solo e soltanto con un unico buono.

Essendo però il testo normativo privo di dettagli tecnici si attendono ulteriori chiarimenti in merito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

